



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CORFINIO

Il sottoscritto [REDACTED] residente in Corfinio P.zza Corfinio, intende realizzare nella propria abitazione sita nel luogo su menzionato e riportata nel Catasto dello stesso Comune al Foglio 17 part. 214, ~~espressamente~~ un servizio igienico, creando un corpo aggiunto in aderenza al suddetto fabbricato ed ubicato sul terreno di propria proprietà e riportato nello stesso catasto al Foglio 17 part. 215; pertanto C H I E D E alla S.V. I.11.ma il rilascio della regolare Concessione al fine di poter realizzare quanto progettato dal Geom. Armando DI ROCCO con domicilio in Sulmona via Pescara n°69. Certo del suo interessamento e della sua approvazione anticipatamente ringrazia.

Si allega:

- 1)- N. 2 (due) copie di Relazione Tecnica;
- 2)- N. 2 (due) copie di Disegni.

Con Osservanza.

Corfinio lì, 18 Settembre 1985

[REDACTED]

CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Concessione N. 350 Pratica Edilizia N. 350 Protocollo N. 2343
24.9.85

IL SINDACO

CODICE FISCALE:

Vista la domanda di:



tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

GEOM ARMANDO DI RECO

<u>DRC</u>	<u>RND</u>	<u>09H 00</u>	<u>Z 614 y</u>

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 17
mappale n. 215, i lavori di: REALIZZAZIONE DI PUNTO CENSO ACCANTO AL
ADIBIRSI A SERVIZIO IGIENICO

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 2 in data 22-9-86;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno 1977, n. 1052 ed il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G. U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;



PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- 12) - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così come delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportati in estratto:
- 14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.
- 16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.
- 17) - In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 18) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

18) IL RIVESTIMENTO ESTERNO DEVE ESSERE ESEGUITO
CON MATERIALE CONFACENTE ALLE COSTRUZIONI LIMITROFE

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). (Omissis).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis).

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere private di concessione.

Art. 17 - Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 6 agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITA'

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte)

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante: AMPLIAMENTO INFERIORE AL 20% DEL FABBRICATO
ESISTENTE — ESISTENTE

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante: AMPLIAMENTO INFERIORE AL 20% DEL FABBRICATO
ESISTENTE — ESISTENTE

CONCEDE

al..... Signor..... [REDACTED] RES. BENTE CORFINIO
P. 22A CORFINIO

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.


I lavori dovranno essere iniziati entro 9. 10. 1985 pena la decadenza e ultimati entro 9. 10. 1985; se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Dalla Residenza Municipale, li 9. 10 19 85



IL SINDACO

[Signature]



STUDIO TECNICO

via Pescara n°69 tel. 50583 - 67039 Sulmona

COMUNE

CORFINIO

PROVINCIA

L'AQUILA

Progetto

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO CORPO
AGGIUNTO DA DOVERSI ADIBIRE A SERVIZIO
IGIENICO.

Ditta



Lavoro a

Scala

2

1: 50

DISEGNI

Progettista

Geom. Armando DI ROCCO

Geom. Armando Di Rocco

Direttore dei lavori

Geom. Armando DI ROCCO

Geom. Armando Di Rocco

n° prog. dis.

data

69/85

18.09.85

COMUNE DI CORFINIO

STRALCIO PLANIMETRICO FG. 17 PART. 214-215

SCALA 1: 1000

Geom. ARMANDO DI ROCCO
Via Pescara, 69 - Tel. (0864) 50583
67039 SULMONA (AQ)
Codice Fiscale DRC RND 59M09 Z614Y
Partita IVA N. 01042070662

COMUNE DI CORFINIO (AQ)


Approvato dalla Commissione Comunale per
l'edilizia nella seduta del 22.9.86

verb. N° 1


Corfinio, li 9.10.86




IL SINDACO



PIANTA stato di fatto




PIANTA di progetto



Prof. *Antonio Di Pace*


PROSPETTO stato di fatto



pepino Armando Lo Pino

A circular official seal of the architect, featuring a central emblem and text around the perimeter, partially obscured by the signature.


PROSPETTO di progetto



Seccia Annunziata De Pace




SEZIONE AA stato di fatto




per Armando L. Pico

SEZIONE AA di progetto



Gen. Armando S. Pico



STUDIO TECNICO

via Pescara n°69 tel. 50583 - 67039 Sulmona

COMUNE

CORFINIO


PROVINCIA

L'AQUILA

Progetto

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO CORPO
AGGIUNTO DA DOVERSI ADIBIRE A SERVIZIO
IGIENICO.

Ditta



Tavola

Scala

Il Progettista

1

1: 50

Geom. Armando DI ROCCO

RELAZIONE
TECNICA

Il Direttore dei Lavori

Geom. Armando DI ROCCO

n° prog. dis.

data

69/85

18.09.85

COMUNE

DI

CORFINIO

STRALCIO PLANIMETRICO

FG. 17

PART. 214-215

SCALA 1: 1000

Geom. ARMANDO DI ROCCO
Via Pescara, 69 - Tel. (0864) 50583
67039 SULMONA (AO)
Codice Fiscale DRC RND 59M09 Z614Y
Partita IVA N. 01042070662


COMUNE DI CORFINIO (AO)

Approvato dalla Commissione Comunale per
l'edilizia nella seduta del 22.9.85

verb. N° 2

Corfinio, li 9.10.85

IL SINDACO



RELAZIONE TECNICA
=====

La suddetta Ditta, intende realizzare nella propria abitazione sita in corfinio, P.zza Corfinio e riportata nel Catasto dello stesso Comune al Foglio 17 part. 214, un servizio igienico, questo per rendere più vivibile la suddetta abitazione in quanto è si attualmente dotata di un servizio igienico, ma questo consta del solo water ed ha una superficie di mq. 0,98.

Per la realizzazione di tale servizio verrà creato un piccolo corpo aggiunto, realizzato sul terreno di proprietà della suddetta Ditta . Detto corpo verrà realizzato con una struttura leggera e nel seguente modo : verranno prima realizzate le solette aggettanti , costituite da ferri a doppio T saldamente inseriti ed ancorati nella muratura esistente, in tali ferri verranno inseriti dei tavelloni in laterizio e quindi realizzato un getto in calcestruzzo per il riempimento, le tamponature saranno realizzate con materiali leggeri tenuti tra loro da una debita struttura atta a tale uso, sarà quindi realizzata la copertura anch'essa con soletta aggettante, in seguito sarà realizzato il manto di coperture con coppi tradizionali.

Tutti i lavori saranno completati con la realizzazione degli impianti^e delle rifiniture, nonchè con l'intonacatura esterna che sarà realizzata con malta cementizia al fine da non rendere visivamente le nuove pareti realizzate discordi da quelle esistenti.

Tutti i lavori saranno realizzati a perfetta regola d'arte e come da progetto del sottoscritto Geom. Armando DI ROCCO, con domicilio in Sulmona via Pescara n° 69, il quale ne curerà anche la Direzione dei Lavori.

%

Per quanto eventualmente omissso nella presente si rimanda alla visione degli elaborati tecnici allegati.

Tanto per l'incarico ricevuto.


Con Osservanza.

Sulmona lì, 18 Settembre 1985

IL PROGETTISTA e D.L.

(Geom. Armando DI ROCCO)

Armando Di Rocco



Superficie di piano di detto vano = mq. 2,47

$H_{\max} = \text{ml. } 8,00$

Cubatura sviluppata = mq. 2,47 x ml. 8,00 = mc. 19,76.

IL PROFESSIONISTA

(Geom. Armando DI ROCCO)

Armando Di Rocco

